



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

Numero 62 del 30-04-2019

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE - LAVORI PUBBLICI**

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA BALNEARE N° 82 DEL 30/04/2018

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 82/2018/DEM del 30.04.2018;

RITENUTO opportuno, procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni ai commi 4.1.2 e 4.1.8 dell'arti 4 della suddetta ordinanza balneare;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione anche per gli aspetti sanzionatori;

VISTO il D.Lgs 112/98 "conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 n. 59;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

VISTO l'art. 77, comma 2°, della Legge Regionale n. 14/99 e l'art. 5, comma 2°, della Legge Regionale n. 13/2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001, come modificata dal DD.G.R. n. 425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni di subdelega ai sensi della L.R. n. 1419, nonché il Regolamento Regionale n. 11/2009 (pubblicato sul BURL n. 28/2009), attuativo della sopra citata L.R. 13/2007;

VISTO gli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009, inerente la classificazione degli stabilimenti balneari;

VISTO il nuovo Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016, "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTO il DCPM del 21.12.1995 "identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 11 del 27.03.2013 e n. 99 del 14.11.2016 di approvazione del P.U.A.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2014 di approvazione del Regolamento per la gestione del demanio marittimo;

VISTE le Ordinanze n. 53/2007 del 07.05.2007, n. 116/2007, 05/2001, 29/2014, n. 14/2017 emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta;

VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e s.m.i., ad oggetto "attuazione delle direttive 91/156CEE sui rifiuti, 91/689CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

VISTA la Legge n. 135 del 29.03.2001 dal titolo "Riforma della legislazione nazionale del turismo";

VISTO la legge 25 agosto 1991 n. 284 e s.m.i., in merito alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;

VISTO il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la legge 04.12.1993 n. 494 ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 05.10.1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981 e il Decreto Legislativo n. 507 del 30.12.1999 recanti "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25.06.1999 n. 2005;

VISTO il D.P.R. 08.06.1982 n. 470 e successive modificazioni in attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Lazio con la quale vengono individuate le zone dichiarate non idonee alla balneazione;

VISTO che, per quanto riguarda questo comune, le zone temporaneamente vietate alla balneazione vengono indicate con eventuale e separata Ordinanza e individuate con l'apposizione di appositi cartelli monitori;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 224 del 17.12.2015, avente ad oggetto "approvazione organigramma, funzionigramma, dotazione organica dell'Ente" con la quale sono state conferite, al Dirigente del settore IV – Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Condono ed Usi Civici, le competenze e le funzioni relative al demanio marittimo con finalità turistiche;

RITENUTO di dover disciplinare lo svolgimento delle attività balneari, l'attività elioterapica, il commercio itinerante e le attività di noleggio, lungo tutto il litorale di giurisdizione;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

VISTO l'art. 107 del TUEL n. 267/2000, inerenti funzioni e responsabilità della dirigenza;

ORDINA CHE

I commi 4.1.2 e 4.1.8 dell'art. 4 - "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" sono così modificati o integrati:

Sulle spiagge del territorio del Comune di Fondi E' VIETATO:

4.1.2 Lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate. Altresì e vietato utilizzare le spiagge libere come deposito di attrezzature sportive (tipo kite o kite surf o similari) nonché per il montaggio o smontaggio delle attrezzature sportive di qualsiasi altro genere. Qualsiasi tipo di attrezzatura, rinvenuta sull'arenile e/o sulle recinzioni prospicienti lo stesso, saranno rimosse e smaltite come rifiuto dalla ditta incaricata alla pulizia;

4.1.8 Per motivi di igiene ed incolumità pubblica condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti, purchè muniti di brevetto o titolo equipollente. E' consentito ai soli titolari di concessione demaniale marittima, che ne facciano richiesta, permettere l'accesso agli animali, in apposite aree debitamente individuate ed attrezzare all'interno della propria concessione demaniale, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie e dei regolamenti vigenti. Resta altresì valido il divieto di condurre gli animali fuori dalle aree individuate;

L'ordinanza Balneare è integrata con un nuovo articolo:

ART. 12

STABILIMENTI BALNEARI

Gli Stabilimenti Balneari POSSONO:

12.1 Esercitare le attività accessorie (tav. calda - ristorante – bar - etc.) anche al di fuori dell'orario di balneazione, rispettando le previsioni e le ordinanze del competente settore commercio. Il presente si applica per il periodo della stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre) e nel caso di destagionalizzazione dello stabilimento balneare si applica per l'intero anno.

IL DIRIGENTE SETTORE N° 4

Arch. Bonaventura

Pianese

Fondi, 30-04-2019

IL DIRIGENTE

F.TO BONAVENTURA PIANESE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005